SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1239)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(FORLANI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(OSSOLA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1978

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica

ONOREVOLI SENATORI. — L'intervento del Mediocredito centrale, anche nel settore dei crediti all'esportazione, si esplica principalmente attraverso due forme:

a) il risconto dei finanziamenti accordati agli operatori dagli istituti di credito operanti nel rapporto primario, in modo da reintegrarne, a condizioni favorevoli, le disponibilità finanziarie e quindi consentire l'applicazione di un tasso agevolato di favore agli operatori medesimi;

b) la concessione agli istituti di credito e agli altri soggetti di un contributo negli interessi pari alla differenza tra il costo del denaro ed il tasso agevolato posto a carico dell'operatore.

In atto le richieste di credito agevolato per l'esportazione giacenti presso il Mediocredito centrale, gli istituti primari e quelli già segnalati dal Ministero del commercio con l'estero ammontano a lire 3.290 miliardi, di cui almeno lire 2.300 miliardi da perfezio-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

nare nel corso del 1978, mentre le residue disponibilità dell'Istituto consentono di accogliere domande limitatamente all'importo di lire 300 miliardi.

In tale situazione e tenuto conto dell'aumento del *plafond* assicurativo a lire 3.500 miliardi, si ravvisa la necessità di provvedere con urgenza all'adeguamento dei fondi a disposizione del Mediocredito centrale al fine di evitare, a breve scadenza, l'arresto del sistema operativo con grave pregiudizio per le imprese esportatrici molte delle quali hanno già destinato gran parte della loro produzione alla vendita all'estero.

Non può essere sottovalutata l'importanza che l'adeguamento dei mezzi finanziari del Mediocredito centrale riveste per promuovere e sviluppare l'esportazione a tutto beneficio dell'occupazione interna e del miglioramento della bilancia dei pagamenti con l'estero.

In connessione con tali nuovi conferimenti al Mediocredito centrale, si rende necessario determinare la dotazione del fondo rotativo di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227. Detto articolo, innovando il precedente sistema, prevede che il Mediocredito centrale possa essere autorizzato dal Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, a concedere crediti finanziari destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria dei Paesi in via di sviluppo.

L'attivazione del fondo rotativo riveste particolare carattere di urgenza in quanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 maggio 1977, n. 227, è cessata l'applicazione delle norme della legge 28 febbraio 1967, n. 131, che permettevano di concedere crediti finanziari connessi con esportazione di beni e servizi italiani oppure destinati al consolidamento ed allo sviluppo economico di Paesi emergenti. Ciò comporta la sospensione di tutte le operazioni di aiuto allo sviluppo (direttamente o indirettamente connesse con esportazioni italiane) e pertanto rimangono inattuati gli impegni che il Governo italiano ha assunto bilateralmente e multilateralmente nei riguardi di taluni Paesi in via di sviluppo, nonchè la partecipazione italiana ai vari consorzi internazionali di aiuto in sede BIRS e OCSE.

Per far fronte alle attuali prime necessità ed a quelle che prevedibilmente si presenteranno nell'immediato futuro, si stabilisce in lire 53 miliardi la dotazione del fondo rotativo, utilizzando disponibilità già previste in bilancio ed allo stato non più utilizzate, nè utilizzabili in futuro a seguito della cessazione della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Allo scopo, poi, di agevolare la raccolta sui mercati internazionali delle risorse necessarie per la realizzazione di centrali elettronucleari, con lo stesso provvedimento, ai prestiti in valuta in favore di istituzioni, enti pubblici ed imprese italiane concessi dalla Comunità europea per l'energia atomica, ai sensi degli articoli 2 e 172 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957 approvato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, vengono estese le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 30 novembre 1976, n. 796.

Com'è noto la Comunità europea per l'energia atomica ha destinato l'importo di 500 milioni di unità di conto al finanziamento della costruzione di centrali nucleari nell'ambito della Comunità.

La cennata legge n. 796 del 1976 prevede a favore di istituti, enti ed imprese nazionali che, previo decreto del Ministro del tesoro contraggono prestiti in valuta con la CECA od il Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, la concessione della garanzia statale contro le possibili variazioni del tasso di cambio che si verificano al momento della restituzione delle somme mutuate rispetto a quello vigente al momento della loro erogazione, per le oscillazioni in più od in meno del 2 per cento.

Pertanto, a tali finalità è preordinato l'unito decreto-legge che viene ora presentato alle Camere per la sua conversione in legge, con il quale:

all'articolo 1 si incrementa di lire 900 miliardi il fondo per contributi negli interessi in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1978, di lire 150 miliardi per l'anno 1979,

di lire 230 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di lire 140 miliardi per l'anno 1982 e di lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984;

all'articolo 2 si stabilisce in lire 53 miliardi la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227;

all'articolo 3 si estende la garanzia statale contro il rischio di cambio di cui alla legge 30 novembre 1976, n. 796, ai prestiti in valuta concessi ad istituzioni, enti pubblici ed imprese italiane dalla Comunità europea per l'energia atomica (EURATOM);

all'articolo 4 si provvede alla copertura della spesa indicata nel decreto-legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica.

Decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 148 del 31 maggio 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere all'adeguamento dei fondi a disposizione del Mediocredito al fine di promuovere e sviluppare l'esportazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 900 miliardi, da destinare alla corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalle leggi vigenti, effettuate dagli istituti ed aziende di credito ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito centrale.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 150 miliardi per l'anno 1979, di 230 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 140 miliardi per l'anno 1982 e di 65 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984.

Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato gli indicati stanziamenti potranno essere integrati in relazione alle esigenze del finanziamento dei crediti all'esportazione.

Art. 2.

La dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 26, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è costituita:

dalla somma di lire 9.050 milioni già versata al Mediocredito centrale in applicazione dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1834, dell'articolo 1 della legge 10 novembre 1963, n. 1532, dell'articolo 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442, e dell'articolo 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto

1971, n. 594, che si intende conferita al fondo presso lo stesso istituto, di cui al predetto articolo 26 della citata legge 24 maggio 1977, n. 227;

dai seguenti versamenti:

lire 11.500 milioni per l'anno 1978;
lire 4.500 milioni per l'anno 1979;
lire 6.100 milioni per l'anno 1980;
lire 7.410 milioni per l'anno 1981;
lire 3.250 milioni per l'anno 1982;
lire 3.530 milioni per l'anno 1983;
lire 3.740 milioni per l'anno 1984;
lire 3.920 milioni per l'anno 1985.

I rapporti nascenti tra il Ministero del tesoro ed il Mediocredito centrale in dipendenza del conferimento della dotazione al fondo rotativo di cui al precedente comma, saranno disciplinati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 30 novembre 1976, n. 796, concernenti la garanzia statale contro i rischi di cambio, si applicano anche per i prestiti in valuta concessi ad istituzioni, enti pubblici ed imprese italiane dalla Comunità europea dell'energia atomica in base agli articoli 2 e 172 del Trattato di Roma del 25 marzo 1957, approvato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Art. 4.

All'onere derivante dall'articolo 1 del presente decreto-legge determinato in lire 20 miliardi per l'anno 1978 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere derivante dall'articolo 2 del presente decreto-legge, determinato in lire 43.950 milioni, si provvede:

quanto a lire 11.500 milioni per l'anno 1978 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7744 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto anno; corrispondentemente le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 della legge 10 novembre 1963, n. 1532, all'articolo 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442, e all'articolo 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, sono ridotte per il citato anno, rispettivamente, di lire 1.000 milioni, di lire 6.000 milioni e di lire 4.500 milioni;

quanto a lire 32.450 milioni per gli anni dal 1979 al 1985 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui:

all'articolo 1 della legge 11 giugno 1967, n. 442, per i seguenti ammontari:

lire 3.000 milioni per l'anno 1979;
lire 3.000 milioni per l'anno 1980;
lire 3.000 milioni per l'anno 1981;

all'articolo 4 del decreto-legge 5 luglio 1971, n. 430, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1971, n. 594, per i seguenti importi:

lire 1.500 milioni per l'anno 1979;
lire 3.100 milioni per l'anno 1980;
lire 4.410 milioni per l'anno 1981;
lire 3.250 milioni per l'anno 1982;
lire 3.530 milioni per l'anno 1983;
lire 3.740 milioni per l'anno 1984;
lire 3.920 milioni per l'anno 1985.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale prevista dall'articolo 3 del presente provvedimento graveranno sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — FORLANI — DONAT-CATTIN — OSSOLA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO